



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

FAX 0957410717

Provincia di Catania

C.F. 00453970873

ORDINANZA SINDACALE n. 26 del 03 NOV. 2016

OGGETTO	Ordinanza contingibile ed urgente. Eliminazione inconvenienti igienico sanitari derivanti dalla fossa biologica a servizio dell'immobile sito in Via Angelo Musco n° 2. - Immobile con ingresso da via per Acì Bonaccorsi 26
----------------	---

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50, c. 4 del D. Lgs n. 267 del 2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 prevede, in particolare, che le ordinanze contingibili ed urgenti a carattere esclusivamente locale in materia di igiene pubblica sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la nota prot. 898/SI/PM del 31/10/2016 del Corpo di Polizia Municipale con la quale, a seguito di segnalazione avanzata da alcuni cittadini abitanti in questa via A. Musco 2/via Per Acì Bonaccorsi, sono stati segnalati problemi di carattere igienico sanitario derivanti dalla fossa biologica conseguenti al mancato intervento di svuotamento della fossa settica a servizio dell'immobile in oggetto. In particolare il Corpo di Polizia Municipale ha constatato che i liquami che fuoriescono dalla botola di servizio della fossa si riversano direttamente sulla sede stradale delle due vie citate determinando una situazione potenzialmente pregiudizievole e pericolosa per l'igiene e la salute pubblica.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 - T.U. delle leggi sanitarie;

Rilevato che sussistono ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento per cui, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge n.241/1990, si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante l'urgenza di adottare il provvedimento cautelare a tutela della salute e dell'igiene pubblica;

Ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

al Sig. Longo Danilo titolare dello "Studio Longo" con sede in Catania in via Marco Polo n° 2 sc B longo.danilo@email.it - studiolongo@pcert.postecert.it nella qualità di amministratore condominiale dello stabile sito in questa via Angelo Musco n° 2 con ingresso in via per Acì Bonaccorsi 26, di provvedere allo svuotamento della fossa biologica asservita alle

abitazioni condominiali, tramite ditta specializzata a ciò autorizzata, entro il termine di gg. 5 (cinque) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento.

Trascorso tale termine ed accertato il mancato adempimento al presente provvedimento, si disporrà l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge con l'eventuale trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria in applicazione dell'art.650 del Codice Penale ed ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e verranno valutati gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni, ivi compresa l'esecuzione coattiva a spesa degli obbligati.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune, la notifica della presente all'amministratore del condominio e la trasmissione al Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprasssegnato dall'avvenuta notifica.

La trasmissione di copia della presente al Servizio di Igiene Pubblica - Ufficio di Vigilanza Igienico - Sanitaria dell'Azienda U.S.L. 3 di Catania - Distretto Gravina di Catania, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.

Contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. n. 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della di notifica o della pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR, Sez. Catania, o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2



Il Sindaco
Antonino Bellia